



## FOGLIO INFORMATIVO n. 11

relativo al

### CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.  
Sede legale a Villa d'Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275  
Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)

[bccvalseriana@valseriana.bcc.it](mailto:bccvalseriana@valseriana.bcc.it) - [www.serianabcc.it](http://www.serianabcc.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166

Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia con codice meccanografico 8745.2 in data 01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

#### CHE COS'È IL DEPOSITO TITOLI

La custodia e amministrazione di strumenti finanziari è un contratto con il quale la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione) e in generale alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari non dematerializzati per legge presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Alla custodia e amministrazione di strumenti finanziari è solitamente collegata la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in strumenti finanziari.

Il rischio principale per il cliente è costituito dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

Ulteriore rischio è rappresentato dal rischio di controparte, cioè dall'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla prestazione del servizio. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che assicura a ciascun depositario (cliente) una copertura fino a 20.000 euro per i crediti derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

#### VOCI DI COSTO

<b>SPESE MASSIME</b>	Spese di gestione e di amministrazione per ogni semestre o frazione di semestre	Deposito costituito da: * Titoli di stato € 10,00 * Obbligazioni Italia € 15,00 * warrant/Certificates/ETF € 15,00 * azioni Italia € 15,00 * obbligazioni estere € 15,00 * azioni estere € 15,00 * prestiti obbligazionari Bcc € zero * fondi Sicav € zero * polizze assicurative € zero * covered warrant Cap Iccrea € zero * altri titoli € 15,00  Con un importo massimo di € 15,00 al semestre per ogni deposito titoli  Sono a carico del depositante anche eventuali spese e competente reclamante dalle controparti sub e depositarie per titoli Esteri.
	Spese invio comunicazioni periodiche (comprese quelle ex art 118 e 119 del D.lgs 385/91)	€ 2,00
	Spese informativa precontrattuale	€ 20,00
	Spese per invio altre comunicazioni (es. rendicontazione capital gain)	€ 5,00 per ogni invio
	Per copia documentazione	€ 1,00 minimo € 250,00 massimo La banca indica, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
<b>ALTRE SPESE</b>	Conversione warrant	€ 9,58
	Incasso dividendi e cedole	€ 0,00
	Rimborso titoli scaduti o estratti	€ 2,58
	Scarico covered warrant	€ 0,00
	Trasferimento titoli ad altre banche	La banca procederà esclusivamente al recupero delle eventuali spese applicate da soggetti terzi intervenuti nell'operazione. Le spese reclamate / anticipate sono recuperate nella misura effettivamente sostenuta.
	Trasferimento titoli ad altre banche in seguito all'estinzione del rapporto	La banca procederà esclusivamente al recupero delle eventuali spese applicate da soggetti terzi intervenuti nell'operazione.
	Conferimento titoli da altre banche	Nessuna
	Scissione (frazionamento)	€ 0,00
	Conversione titoli azionari	€ 0,00
	Conversione titoli obbligazionari	€ 0,00

	Raggruppamento	€ 0,00
	Aumenti / operazioni sul capitale	€ 9,58
	Operazioni di pronto contro termine	€ 5,16
	OPA, OPV, OPS (Se previsti)	€ 0,00
	Successioni (esame posizione, intestazione, ecc) cambio	Minimo € 0,00 Massimo € 250,00
	Richiesta normale di partecipazione assemblea società	€ 5,00 oltre al recupero delle eventuali spese applicate da soggetti terzi intervenuti nell'operazione.
	Richiesta urgente di partecipazione assemblea società	€ 35,00 oltre al recupero delle eventuali spese applicate da soggetti terzi intervenuti nell'operazione.
	Consegna o ritiro titoli obbligazionari (escluso Bcc) ed azionari per ogni specie di titolo, italiano ed estero, oltre a spese reclamate	€ 25,00
<b>VALUTE</b>	Incasso dividendi	Primo giorno lavorativo successivo all'esigibilità
	Incasso cedole	Per titoli emessi da Bcc valle Seriana e titoli di Stato: data di stacco cedola (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza se festiva)  Per altri titoli: primo giorno lavorativo successivo all'esigibilità
	Rimborso titoli scaduti o estratti	Data di scadenza / rimborso (primo giorno lavorativo successivo se festiva)

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

**Imposta di bollo sull' estratto conto titoli:** il tributo si applica per ogni esemplare di comunicazione e viene determinato, in modo proporzionale, applicando al valore di mercato dei titoli un'aliquota proporzionale pari all'1 per mille, che salirà all'1,5 per mille a decorrere dal 2013. Se non risulta disponibile un valore di mercato, si deve fare riferimento al valore nominale o al valore di rimborso. L'imposta di bollo comunque determinata, non potrà essere inferiore ad euro 34,20 e, per il solo anno 2012, superiore ad euro 1.200,00.

#### RECESSO E RECLAMI

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 5 giorni da fornire mediante lettera raccomandata A.R., senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla banca in relazione ad un servizio aggiuntivo (ad esempio il trasferimento dei titoli ad un'altra banca), qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

#### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca [reclami@valseriana.bcc.it](mailto:reclami@valseriana.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) (e).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.”

## LEGENDA

Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi.
Tasso effettivo	Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi
Esecuzione di incarichi -	La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
Invio della corrispondenza	Le comunicazioni del cliente alla banca devono essere inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. L'invio al cliente di qualunque comunicazione della banca si intende validamente effettuato all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.
Poteri di rappresentanza	Il cliente ha la facoltà di farsi rappresentare da terzi nei suoi rapporti con la banca. In caso di rapporti cointestati, la nomina dei rappresentanti e l'eventuale modifica dei loro poteri deve essere effettuata da tutti i cointestatari, mentre la revoca dei poteri dei rappresentanti può essere effettuata anche da un solo cointestatario. Le revocazioni e le modifiche dei poteri di rappresentanza nonché le rinunce a tali poteri hanno effetto trascorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca della relativa comunicazione. E' onere del cliente comunicare ai soggetti interessati l'intervenuta revoca o modifica dei poteri di rappresentanza.

Cointestazione	Se il rapporto è intestato a più persone le operazioni possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, separatamente da ciascun cointestatario, con possibilità altresì per ognuno di essi di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.
Garanzia e compensazione	La banca ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori del cliente, a garanzia di qualsiasi credito liquido ed esigibile da essa vantato nei confronti del cliente stesso. La banca ha altresì diritto di estinguere mediante compensazione parzialmente o totalmente crediti anche non liquidi ed esigibili verso il cliente con crediti di quest'ultimo derivanti da qualsiasi rapporto, anche cointestato, intrattenuto con la medesima banca.
Modifica della condizioni economiche	La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate
Obblighi della banca	La banca custodisce i titoli cartacei, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e provvede alla normale gestione dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la banca provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito delle istruzioni impartite per iscritto dal depositante e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del depositante.
Comunicazione periodiche	La comunicazione relativa ai titoli in deposito, che la banca invia al cliente con periodicità semestrale, si intende senz'altro riconosciuta esatta e approvata trascorsi sessanta giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla banca specifico reclamo scritto.
Subdeposito	La banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso società o enti che effettuano la gestione accentrata, rimanendo responsabile nei confronti del cliente secondo quanto previsto nel contratto. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero - se non si tratta di titoli dematerializzati - chiedere alla banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti.
Inadempimento del depositante. Conseguenze	In caso di inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto, la banca, previa diffida, potrà realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati. La banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del depositante, ovvero se ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Durata	Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con preavviso di almeno 10. giorni mediante lettera raccomandata A.R., restando impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
Spese incasso dividendi-cedole	Commissione per l'accredito periodico dei dividendi e delle cedole.

Spese rimborso titoli scaduti o estratti:	Commissioni relative ai titoli giunti a scadenza o estratti per il rimborso.
Conversione titoli azionari	Trasformazione di un titolo azionario in un altro di diversa categoria.
Conversione di titoli obbligazionari:	Trasformazione di titoli obbligazionari in azioni della società emittente o di altra società.
Raggruppamento:	Sostituzione di titoli azionari con altri aventi valore nominale pari alla somma dei singoli titoli oggetto di raggruppamento.
Scissione (frazionamento):	Suddivisione del valore nominale di un'azione e conseguente aumento del numero delle azioni in circolazione.
Covered Warrant	Titolo incorporante un'opzione per acquistare o vendere un certo bene ad una data futura